

Circolare novembre/2016

Paghe e Contributi

Calendario novembre 2016.....	2
Festività 4 novembre.....	3
Gratifica Natalizia - Tredicesima Mensilità.....	5
Imposta sostitutiva 17%: acconto 2016.....	8
Cigo: nuova disciplina domanda per eventi meteo.....	12
Cig: conguaglio integrazioni salariali e contributo addizionale.....	13
Contributo Naspi licenziamento: recupero dell'indebito.....	15
Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2016.....	16

Calendario novembre 2016

Giorni lavorabili	21
Ore lavorabili	168
Festività godute	1
Festività non godute (4 novembre)	1
Sabati (settimane)	4

Festività 4 novembre

La festa dell'Unità Nazionale del 4 novembre non rientra tra le festività nazionali, in quanto è stata spostata alla prima domenica di novembre a partire dall'anno 1977 e da allora non è più un giorno festivo.

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati la festività del 4 novembre, in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l'aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera.

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.

uno Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

The screenshot shows the 'Voci di calcolo / Modifica' window with the following details:

- Generale:** Codice: FES.02, Descrizione: FESTIVITA' 4 NOVEMBRE OPERAI, Copia voce di calcolo.
- Contributi:** % Maggiorazione: 100,000, Tipo calcolo: Competenze, Emolumento di produttività: [], Stampa cedolino: [x].
- Conto contabile:** Tipo voce: Ore/gg per Base (selected), Solo importo: [], Ore/gg Base ed Importo manuali: [], Arrotondam. Importo: [], Arrotondam. ore/gg.: [].
- Elenco:** Proponi base: Nulla (selected), Retribuzione (selected), Imponibile Contrib. Sociali: [], Imponibile IRPEF: [], Imponibile Cassa Edile: [], Assegno Nucleo Familiare: [], Valore automatico: [].
- Altri campi:** Divisore base cedolino: Uno, Incremento base: [], Limite massimo base: [], Ferie/Permessi/Ratei: [], Tipo ore cassa edile: [] (circled in red), T.F.R.: [].
- F24:** Codice tributo: [], Anno riferimento precedente: [].
- Percentuali:** Contributi sociali: 100, IRPEF: 100, Cassa Edile: [] (circled in red), T.F.R.: 100, Rateo: [], Costo: 100.
- Opzioni:** Separazione imponibili IRPEF: [], Tassazione Separata: [], Imponibile malattia: [x], Ripartizione part-time: [], Somma al totale lordo: [x], Imponibile solidarietà: [], Erogazioni variabili decontribuibili: [], Sgravio contributivo: [], Sgravio fiscale: [].
- Contratto collettivo:** 000001 EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO. Options: PAGA BASE [x], IND CONT [x], EDR 7/92 [x], IND. TERR. [x], E.V.R. [] (circled in red), I.V.C. [x], PREMIO PR. [x], MAGG. C/S [x], SUPERMINIMO [x], PREMIO PROD. [x], SCATTI ANZ. [x], IND. MENSA [x], IND. TRASP. [x].

uno Potrebbe essere utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta. E' utile anche ricordare, per i CCPL che lo prevedono, la necessità di aggiungere la quota di E.V.R..

Calendario aziendale virtuale / Modifica

Generale Cedolino Elenco

Anno/mese: / 11 Novembre


Riga	Voce oraria	Ore / Giorni	Voce mensilizzata	Ore / Giorni
10	FES.07 FESTIVITA' NON GODUTA OPERAI	8,00	FES.03 FESTIVITA' NON GODUTA IMPIEGATI	1,00
20	FES.02 FESTIVITA' 4 NOVEMBRE OPERAI	8,00	FES.08 FESTIVITA' 4 NOVEMBRE IMPIEGATI	1,00
30	DEC.10 ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZION	16,00	DEI.10 ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZION	2,00

Gratifica Natalizia - Tredicesima Mensilità

L'importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

uno Per il settore edile l'Elemento Variabile della Retribuzione è neutro rispetto alle mensilità aggiuntive per espressa previsione contrattuale. E' quindi necessario verificare che non sia attivo il flag dalla voce retributiva e.v.r. nella Pagina Generale della voce di calcolo.



Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell'arco dei 12 mesi anteriori all'erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d'anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

- periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;

- assenza facoltativa maternità;
- assenze per malattia del bambino;
- permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
- congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
- sospensione dal lavoro;
- aspettativa;
- sciopero;
- assenze ingiustificate;
- altri.

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L'azienda in corso d'anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

uno Dopo l'aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie - Permessi -Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all'informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie - Permessi - Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 000003
Cognome e nome: BETTONI MARCO
Codice fiscale: BTTTCS68L21B140G

Anno: 2015

FERIE		PERMESSI		RATEI MENISLITA' AGGIUNTIVE		
Tipo calcolo: <input checked="" type="radio"/> Ore <input type="radio"/> Giorni		Tipo calcolo: <input checked="" type="radio"/> Ore <input type="radio"/> Giorni		13esima	14esima	15esima
Coefficiente: 13,33		Maturazione: <input type="radio"/> Ore ordinarie/20 <input checked="" type="radio"/> Coefficiente 8,66		Coefficiente: 1,00		
Residuo a.p.: 70,60		Residuo a.p.: 38,50		Residuo a.p.:		
Godute: 120,00		Goduti: 74,00		Pagato:		
Maturate: 146,63		Maturati: 95,26		Maturato: 11,00		
Residuo: 97,23 <input type="checkbox"/> Non calcolare		Residuo: 59,76 <input type="checkbox"/> Non calcolare		Residuo: 11,00		

Mese	Maturate	Godute	Maturati	Goduti	Maturato	Pagato	Maturato	Pagato	Maturato	Pagato
01 Gennaio	13,33		8,66	2,00	1,00					
02 Febbraio	13,33		8,66	8,00	1,00					
03 Marzo	13,33		8,66	4,00	1,00					
04 Aprile	13,33		8,66	8,00	1,00					
05 Maggio	13,33		8,66	12,00	1,00					
06 Giugno	13,33		8,66	8,00	1,00					
07 Luglio	13,33		8,66	8,00	1,00					
08 Agosto	13,33	120,00	8,66		1,00					
09 Settembre	13,33		8,66	8,00	1,00					
10 Ottobre	13,33		8,66	12,00	1,00					
11 Novembre	13,33		8,66	4,00	1,00	0,00				

Voci di calcolo / Modifica

Generale | Contributi | Conto contabile | Elenco

Codice: **13MENS** Descrizione: TREDICESIMA MENSILITA' Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali
Arrotondam. Importo: Arrotondam. ore/gg.:

Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico

Divisore base cedolino: In dodicesimi Incremento base: Limite massimo base:

Ferie/Permessi/Ratei: 13esima Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: 100 IRPEF: 100 Casse Edile: T.F.R.: 100 Rateo Costo:

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF Tassazione Separata Imponibile malattia Ripetizione part-time Somma al totale lordo Imponibile solidarietà % Erogazioni variabili decontribuibili Sgravio contributivo Sgravio fiscale

Contratto collettivo: 000002 METALMECCANICI INDUSTRIA

<input checked="" type="checkbox"/> Minimo	<input checked="" type="checkbox"/> Superminimo
<input checked="" type="checkbox"/> E.D.R.	<input checked="" type="checkbox"/> Premio Prod.
<input checked="" type="checkbox"/> I.V.C.	<input checked="" type="checkbox"/> Scatti Anz.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Imposta sostitutiva 17%: acconto 2016

La rivalutazione 2016 del TFR maturato al 31/12/2015 è soggetta all'imposta sostitutiva del 17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2017. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.

L'art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 "sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%". A partire dal 2015 l'imposta è stata innalzata al 17%. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole - per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell'anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.

L'acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2015 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2016	
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2015	X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA	=
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2016	+
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA	=
90% dell'17%	X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2016	=

uno Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l'ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2016, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell'anno.

L'impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale "Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR", consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche - Azienda per l'azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.

Calcolo acconto imposta sostitutiva metodo previsionale

Data stampa: 14-11-2016

Anno: 2016

Incremento indice ISTAT

Mese dicembre	Indice ISTAT
2015	107,000
2014	107,000
<hr/>	
Indice:	1,500,000

Aggiorna in azienda il valore rivalutazione T.F.R.

Nella gestione Rivalutazione TFR, l'utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2015, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2016) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

Con tale procedura di Apertura Anno viene inoltre fissato il Credito Inizio Anno per quanto riguarda l'anticipazione imposte sul TFR versate negli anni 1997 e 1998, come importo residuo dell'anno precedente opportunamente rivalutato.

In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l'acconto nella misura del 90% dell'imposta sostitutiva dovuta (17%).

Tassazione rivalutazione T.F.R.		Modalità Rivalutazione: <input checked="" type="radio"/> Storica	
Rivalutazione Calcolata A.P.:	1.573,53	<input type="radio"/> Previsionale	
Rivalutazione previsionale:	1.814,36	Acconto:	155,78
Rivalutazione effettiva A.C.:		Saldo:	-155,78

Il versamento sia dell'acconto (entro il 16/12/2016) sia del saldo (entro il 16/2/2017) deve essere eseguito mediante l'utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

uno Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.

E' utile ricordare che:

- sostituti d'imposta costituiti nel 2015 possono versare solo il saldo dell'imposta sostitutiva entro febbraio 2017. Non sono tenuti a versare l'acconto entro dicembre 2016 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
- sostituti d'imposta costituiti nel 2016: per l'anno interessato non devono versare l'imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l'acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l'eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d'imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770/semplificato, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l'indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna "Importi a credito compensati", della Sezione Erario, utilizzando il codice tributo 6781 relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente, da collegare alla Tabella Codici F24.

			Anno riferimento precedente
Lavoro dipendente debito:	1001	RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELA'	<input type="checkbox"/>
Emolumenti arretrati:	1002	Ritenute su emolumenti arretrati	<input type="checkbox"/>
Straordinario / Supplementare:	1053	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi a	<input type="checkbox"/>
Lavoro assimilato dipendete debito:	1004	Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>
Indennità Cessazione rapporto lavoro:	1012	Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro	<input type="checkbox"/>
Acconto ritenuta fiscale rivalutazione T.F.R.:	1712	Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamen	<input type="checkbox"/>
Ritenuta fiscale su rivalutazione T.F.R.:	1713	Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento	<input type="checkbox"/>
Credito ritenuta fiscale su rivalutazione T.F.R.:	6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fi	<input type="checkbox"/>
Conguaglio tardivo:	1013	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo	<input type="checkbox"/>
Addizionale Regionale A.P.:	3802	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposte	<input checked="" type="checkbox"/>
Addizionale Comunale A.P.:	3848	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo	<input checked="" type="checkbox"/>

Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l'obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell'imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l'importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l'Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all'imposta sostitutiva dell'17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, l'Inps ha precisato che l'importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2015 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell'imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell'acconto è quello di dicembre 2016, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2017.

Secondo le indicazioni fornite dall'Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2017 per recuperare, a saldo, l'intera quota dell'imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell'indice Istat del mese di dicembre 2016. Quest'ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2017, deve trovare posto l'imposta sostitutiva di competenza dell'Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.



La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l'indicazione del totale per il versamento in F24.

CALCOLO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. METODO PREVISIONALE 2016

LICON SOFTWARE SRL

Data: 14-11-2016 Pag. 1

Dipendente	Data dimissione	F.do Azienda	RIVALUTAZIONE F.do Tes. Inps	Totale	C/Azienda	IMPOSTA C/Inps	Totale
0000002 ALBERTONI FRANCESCO		48,51	26,89	75,40	8,25	4,57	12,82
0000003 BETTONI MARCO		58,35		58,35	9,92		9,92



Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all'Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2016, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell'anno 2017 relativamente alla Rivalutazione e all'imposta sostitutiva dell'anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2016 al 2017, quando sarà conosciuto il valore dell'indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2016.

Personale: Progressivi T.F.R. / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2015 Mese: Anno: Tassazione anno: Contratto di Solidarietà:

TOTALE ANNO [2015]	Fondo 2000	Fondo Tesoreria INPS
Fondo TFR azienda AP: 2.864,59	Fondo anno 2000: 12.000,00	Importo recuperato:
Fondo Tesoreria INPS AP: 1.770,67	Fondo 2000 erogato AP: 12.000,00	Importo versato:
Retribuzione utile accantonata: 25.161,24	Fondo 2000 erogato AC:	Maggiorazione:
Anticipazioni azienda AC:	Importi erogati	Previdenza complementare
Anticipazioni F.do Tesoreria INPS AC:	Anticipazioni AP: 17.823,99	Ente: 0000013 PREVEDI
Imponibile contributi aggiuntivi: 25.574,00	TFR azienda erogato AP: 17.823,99	Importo versato: 1.735,93
% contributi su TFR: 0,50	F.do Tes. INPS erogato AP:	Maggiorazione:
T.F.R. azienda:	TFR azienda erogato AC:	Rivalutazioni
Fondo Tesoreria INPS:	F.do Tes. INPS erogato AC:	Rivalutazione netta azienda AP: 998,64
Previdenza complementare: 1.735,93	Acconti erogati AP:	Riv. netta F.do Tes. INPS AP: 134,49
Qu.I.R.:	Acconti erogati AC:	Rivalutazione netta azienda AC: 33,05
TFR netto maturato AC:	Previdenza integrativa AP: 16.963,93	Riv. netta F.do Tes. INPS AC: 20,43
Rivalutazione AP a: 39,82	Qu.I.R. AP:	Riv. utilizzata azienda AP: 461,68
Riv. F.do Tes. INPS AC a Ottobre: 24,62		Riv. utilizzata F.do Tes. INPS AP:
Imposta sostitutiva dovuta azienda: 6,77		Riv. utilizzata azienda AC:
Imposta sostitutiva dovuta F.do Tes. INPS: 4,19		Riv. utilizzata F.do Tes. INPS AC:
TFR spettante azienda: 2.897,64		
TFR spettante F.do Tesoreria INPS: 1.791,10		

Cigo: nuova disciplina domanda per eventi meteo

Con Messaggi n. 4752 del 23 novembre 2016 e n. 4824 del 29 novembre 2016 l'Istituto fornisce precisazioni operative in merito alle disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n. 185.

Come già enunciato nella circolare lavoro del mese precedente, dal 8 ottobre 2016, le domande di Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

In attesa dell'adozione della circolare attuativa, al fine di consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina, introdotta con il Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n. 185, dal punto di vista operativo potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

1. Motivi meteorologici - Settore industria
2. Motivi meteorologici - Settore edilizia
3. Incendi, crolli o alluvioni
4. Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

Le aziende potranno presentare un'unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall'inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Naturalmente in presenza di eventi che interessano cantieri o unità produttive distinte, le domande dovranno essere separate.

Con Messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016 si precisa che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un'unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente, sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Esempio

Per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere presentata un'unica domanda entro il 30 novembre 2016.

Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare due domande distinte entro il 30 novembre 2016, fino a diversa indicazione oggetto di apposito messaggio.

Il bollettino meteo da allegare all'unica domanda dovrà interessare un arco temporale che copre l'intero periodo.

Cig: conguaglio integrazioni salariali e contributo addizionale

La circolare Inps n. 199 del 15 novembre 2016 fornisce chiarimenti sui trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D. lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Allo scopo di favorire la compiuta applicazione delle previsioni recate dalla riforma degli ammortizzatori sociali, è in corso di completamento la progettazione degli interventi di rimodulazione della dichiarazione contributiva UniEMens idonei a consentire la gestione degli adempimenti informativi connessi alla nuova disciplina in materia di cassa integrazione, anche in deroga alla normativa vigente, e dei fondi di solidarietà. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015) fondate, come è noto, su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma in discorso - coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. "retribuzione persa") - e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell'intensità di utilizzo dei trattamenti nell'arco di un quinquennio mobile.

Contribuzione addizionale relativa a integrazioni salariali a conguaglio

Sul piano operativo, per le finalità di cui sopra, con apposita circolare saranno resi noti gli interventi apportati alla dichiarazione contributiva UniEMens. Nell'ambito della predetta circolare, saranno fra l'altro indicati:

- i codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati;
- le modalità per il calcolo ed il versamento della contribuzione addizionale riferita ai lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale regolati dalla predetta nuova disciplina.

Per consentire l'adeguamento dei sistemi paghe e contributi aziendali che generano la formazione della dichiarazione contributiva UniEMens, sussistendo le condizioni contemplate dalla delibera dell'Istituto 26 marzo 1993, n. 3, il conguaglio dei trattamenti anticipati dalle aziende - lett. a) - e il versamento del contributo addizionale - lett. b) - sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della suddetta circolare. Si ricorda che la predetta delibera attribuisce all'Istituto, in presenza di innovazioni normative aventi riflesso sulla misura del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che richiedano adeguamenti dei sistemi informativi aziendali, la possibilità di disciplinare lo svolgimento delle attività di regolarizzazione sulla base di termini posticipati rispetto a quelli ordinariamente fissati dalle norme, purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle relative disposizioni da parte dell'Istituto medesimo.

Decadenza ex art. 7 D.Lgs. 148/15 - posticipo

Sempre in forza della citata delibera dell'Istituto, si fa presente che, in mancanza dei codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 148/2015, nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati, la decadenza dal diritto ad operare il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori - introdotta dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 148/2015 - interviene decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle relative disposizioni da parte dell'Istituto.

Si evidenzia che quanto sopra vale esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 (cfr. mess. Inps n.840 del 23 febbraio 2016 per quanto riguarda la distinzione dei nuovi interventi CIGS e circolare Inps n.56 del 29 marzo 2016, per quanto attiene la Cig in deroga).

Decorrenza nuove aliquote contributo addizionale

In base all'art. 44, comma 1, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto 14 settembre 2015, n.148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015). Da tale principio generale consegue che la nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, d.lgs. n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data (v. p. 2 della circolare n. 197/2015).

Per i trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 44, comma 1 e 2, si ritiene debbano essere computati i

trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.

Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione riduzione successivi al 24 settembre 2015 se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Regolarizzazioni versamento contributo addizionale

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale *ex art.5 del D.lgs. 148/2015* provvederanno alla regolarizzazione, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare indicata in premessa.

Cambio d'aliquota (9% - 12% - 15%) in corso mese

Può accadere che il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l'incremento delle aliquote del contributo (art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148), si verifichi nel corso del mese. In tali casi, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.

Contributo Naspi licenziamento: recupero dell'indebitato

L'Inps con Messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016 fornisce istruzioni in merito alle modalità di recupero del contributo Naspi di licenziamento, di cui all'art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, eventualmente pagato e non dovuto in caso di fine lavori o fine fase lavorativa in edilizia.

L'Inps fornisce istruzioni circa la possibilità di recuperare, da parte dei datori di lavoro, il "ticket licenziamento" (ex art. 2, c. 34, legge n. 92/2012) versato nel 2016 e non dovuto, laddove trattasi di interruzioni di rapporti a tempo indeterminato per:

- cambio di appalto con continuità occupazionale;
- completamento lavori e chiusura del cantiere nel settore dell'edilizia;

La possibilità di recupero è stata concessa dal D.L. n. 210/2015, convertito in L. 21/2016, il quale ha prorogato l'esenzione dall'obbligo di versamento del suddetto ticket a tutto il 2016 per le fattispecie di risoluzione di cui al punto precedente.

Per il recupero del contributo non dovuto eventualmente pagato nel periodo dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione del presente messaggio (24/10/2016), i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEMens.

Nel flusso UniEMens, ai fini della corretta gestione delle fattispecie di esonero dall'obbligo di versamento del contributo in oggetto, anche per l'anno 2016, i datori di lavoro interessati valorizzeranno come di consueto in Denuncia Individuale, l'elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell'elemento <TipoCessazione> i codici cessazione, già in uso nel 2015, distinti tra:

- "1M" in caso di cambio appalto;
- "1N" per chiusura cantiere edile.

Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2016

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2016 e il 14 novembre 2016 è pari a 100,0.

uno *Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese OTTOBRE dell'anno 2016.*

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

*Davide Conti
conti@licon.it*

